N. R.G. 7517/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **r.g. 7517/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1*), e *Parte_2* (C.F. *[...] C.F._2*), in proprio e quali eredi dei Sig.ri *Persona_1* (C.F. *CodiceFiscale_3*) e *Persona_2* (C.F. *CodiceFiscale_4*), elettivamente domiciliate in Firenze, Via P. Toscanelli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Michele Strammiello (C.F. *CodiceFiscale_5*), che le rappresenta e le difende come da mandato allegato

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata presso *Controparte_2* *[...]* Via Porta Rossa n. 8 50123 Firenze, rappresentata e difesa, dall'avv. Jessica Mannini (c.f. *C.F._6* , come da mandato allegato

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Deposito

CONCLUSIONI

Per parte attrice "*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, in accoglimento della domanda attrice, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Accertare e dichiarare la mancata prescrizione dei buoni fruttiferi postali per i quali è causa, sottoscritti dai Sig.ri* *Persona_1* *e* *Persona_2* *in data 21.02.2002 n. 524110489, 524210466, 524310443, 524410420 e*

1474210221; E, per l'effetto, - Condannare la convenuta Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, al rimborso integrale dei buoni fruttiferi nella complessiva misura pari ad € 21.000,00 oltre i dovuti interessi al computando saggio, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta congrua di Giustizia, nonché - Condannare la stessa convenuta, al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, dalle odierne attrici, per le violazioni perpetrate da Controparte_1 in relazione alla propria condotta omissiva, nella misura che in via equitativa sarà determinata di Giustizia. In ogni caso: - Con vittoria di spese, funzioni e onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge. In via istruttoria: Si richiede l'ammissione di C.T.U. contabile da parte di un dottore commercialista, volta a calcolare il totale dovuto da Controparte_1 alle attrici, quali eredi dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi per i quali è causa, previa individuazione del saggio d'interesse corretto e di ogni e qualsiasi ulteriore posta economica di spettanza delle stesse. Quanto sopra altresì riservandosi l'indicazione di mezzi di prova, la formulazione di istanze istruttorie, nonché la produzione di ulteriore documentazione."

Per parte convenuta: "*Voglia l'ill.mo Tribunale di Firenze contrariis reiectis così giudicare: In via pregiudiziale: rigettare la domanda dichiarando la carenza di legittimazione attiva delle Sig. Parte_1 e Parte_2 per i motivi dedotti in narrativa. Nel merito: In via principale rigettare ogni pretesa avanzata da parte attrice in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari.*"

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 e Parte_2 in proprio ma anche in qualità di eredi di Persona_1 e Persona_2 convenivano in giudizio Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo *in primis* di accertare la mancata di prescrizione di alcuni buoni fruttiferi (n. 524110489, n. 524210466, 524310443, n. 524410420 e n. 1474210221), sottoscritti da Persona_1 padre di Parte_2 e marito di Parte_1 e da Per_2 [...] madre del Per_1 *in secundis* di condannare la resistente sia alla rifusione del valore dei buoni, ovvero nella misura di € 21.000 o della minor/maggior somma ritenuta di giustizia, sia al risarcimento del danno, calcolato anche in via equitativa per le violazioni commesse da CP_1 durante la vigenza del contratto (e quindi dei buoni); in via istruttoria, parti attrici chiedevano l'espletamento di CTU contabile per quantificare la somma complessiva dovuta da CP_1. La difesa di Per_1 e Pt_1 allegava che in data 21.02.2002, Persona_1 e Persona_2 si erano recati presso l'Ufficio Poste Italiane di Diacceto (Fi) al fine di sottoscrivere quattro buoni fruttiferi a termine. Quest'ultimi, aggiungevano le attrici, si differenziano dai buoni ordinari proprio per avere una data di scadenza che

può essere, a seconda della tipologia di buono, di 18 mesi, di 11 anni, di 10 anni o anche di 7 anni; superata la scadenza, i buoni divengono infruttiferi, oltre a far maturare la prescrizione, che fa perdere del tutto la possibilità di qualsiasi rimborso dell'investimento, sia degli interessi che del capitale.

Nonostante la menzionata importanza del termine, le odierne attrici adducevano che nei buoni acquistati da *Per_1* e *Per_2* non vi era alcun riferimento né alla serie, né alla tipologia né tanto meno alla scadenza. Allegavano poi che quando in data 13.11.2017 *Persona_1* veniva a mancare, *Parte_1* e *Parte_2* (attrici), quali eredi del *de cuius*, in data 21.11.2017 si recavano presso l'Ufficio Postale di Diacceto per aprire la successione e, contestualmente, presentavano alla Direttrice dell'Ufficio i buoni; quest'ultima redigeva - confondendo, secondo quanto allegato dalle attrici, i buoni a termine con i buoni ordinari - un prospetto del rendimento dei buoni all'anno 2022, anno assunto come l'ultimo momento utile per la riscossione dei buoni. Successivamente all'incontro, in data 04.11.2017, *CP_1* rendeva noto alle attrici, con apposita dichiarazione, i rapporti di credito aperti con il loro *de cuius* *Per_1* *Pt_1* e *Per_1* adducevano poi che in data 09.05.2019 *Parte_2* si recava alla filiale di Diacceto, con l'intento di riscuotere uno dei quattro buoni, venendo così a scoprire che tutti i buoni sottoscritti (sia dal suo *de cuius* sia dalla signora *Per_2* erano in realtà ormai prescritti, a discapito di quanto asserito e prospettato dalla Direttrice della filiale nel 2017. La *Pt_1* pertanto, proponeva formale reclamo a *CP_1*, prima personalmente e poi, vista la mancata risposta di *CP_1*, tramite il Movimento dei Consumatori di Firenze (con mail-pec); *CP_1* ribadiva quanto già precedentemente asserito innanzi alla Sig.ra *Per_1* ovvero che ormai i buoni era irrimediabilmente prescritti. Successiva-mente, veniva a mancare anche la *Per_2* e *Parte_2* diveniva erede di quest'ultima; le odierne attrici decidevano quindi di adire dapprima l'Organismo di Mediazione di Firenze e poi, vista la mancata partecipazione di *CP_1* all'incontro con il mediatore, di promuovere il presente giudizio. In punto di diritto, la difesa delle attrici allegava che i buoni fruttiferi sono una forma di finanziamento alternativa ai Buoni del Tesoro e che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, rappresentano una forma di raccolta del risparmio; pur non costituendo titoli di credito, essi sono considerati documenti di legittimazione ex art 2002 c.c. *Pt_1* e *Per_1* asserivano poi che vi sono due tipologie di buoni postali; quelli cartacei, come quelli oggetto del giudizio, i quali sono sottoposti ad una data di scadenza e ad un termine di prescrizione e quelli dematerializzati che, invece, alla scadenza, sono rimborsati automaticamente al sottoscrittore. Le attrici allegavano poi che ai buoni postali oggetto del giudizio era da applicarsi la disciplina giuridica di cui al D.P.R. 156/1973 (Testo Unico in materia postale) e di cui all'art 2 d.pr. 144/2001, in virtù del quale si applicano, anche a *[...]* *CP_1*, le disposizioni previste dal T.U.B. in quanto compatibili (e quindi alla normativa degli istituti di credito) ed anche le norme in materia di tutela del consumatore, come confermava anche la

Risoluzione europea 115\E del 1999, con cui i buoni fruttiferi vengono assimilati ai titoli di stato. Parte attrice poi adduceva che era pacifico che tali buoni, per tutte le considerazioni precedenti, rientrassero nella successione del titolare dei suddetti buoni (e quindi nel caso di specie della *Per_2* e del *Per_1* e quindi non era contestabile la loro legittimazione ad agire. Le attrici asserivano poi che *CP_1*, in base alla prospettata ricostruzione dei fatti, aveva violato gli obblighi informativi nonché di trasparenza, buona fede e correttezza, dato che, ai signori *Per_1* alla signora *Per_2* nonché anche alle attrici nell'incontro del 2017, era stata omessa qualsiasi tipo di informazione in merito alla disciplina applicabile ai buoni nonché sulla tipologia e sulla scadenza non solo durante la vigenza dei medesimi (e quindi durante l'esecuzione del contratto) ma anche in fase precontrattuale, durante la sottoscrizione degli stessi.

Infatti, *Pt_1* e *Per_1* lamentavano la mancata consegna, in occasione della sottoscrizione, del *CP_3* (foglio informativo analitico), previsto dal D.M. 19.12.2000; in virtù di tale normativa, *CP_1* avrebbe dovuto consegnare un documento a *Per_2* e *Per_1* in cui si descriveva la tipologia dell'investimento, ovvero, nel caso di specie, il tipo e la scadenza dei buoni sottoscritti. Parte attrice allegava inoltre una violazione della normativa in materia di c.d. depositi dormienti, D.P.R 116/2007, disciplina a cui è assoggettata anche la convenuta *CP_1*, che avrebbe consentito a *Pt_1* e *Per_1* di avere un rimborso per le somme relative ai buoni e quindi avrebbe consentito di non perdere l'investimento. Infatti, in base a suddetta disciplina, qualora i buoni non siano incassati entro 10 anni dalla scadenza del titolo, vi è un obbligo, da parte degli intermediari finanziari e creditizi, di attivare dei precisi meccanismi informativi: qualora non vi siano stati movimenti da parte del titolare del deposito per un determinato lasso di tempo (periodo c.d. di dormienza), l'intermediario (nel caso di specie, *CP_1*) ha l'obbligo mettersi in contatto con il titolare del deposito con lettera raccomandata; se non è registrato nessun movimento/operazione dopo tale informazione, si estingue il rapporto con l'intermediario finanziario ma viene consentito ai titolari dei buoni di recuperare le somme investite, visto che le somme oggetto di deposito confluiscono in uno specifico Fondo a cui i titolari dei depositi possono attingere al fine di essere rimborsati, con una richiesta alla Consap s.p.a. di potersi rivalere sul Fondo. Nulla di tutto questo è stato fatto da *CP_1*, che non ha attivato la procedura in questione. In ogni caso, anche se si volesse affermare il corretto comportamento di *CP_1*, *Pt_1* e *Per_1* allegavano l'intervenuta interruzione della prescrizione, dato che il prospetto del rimborso dei buoni realizzato dalla Direttrice della filiale di Diacceto nel 2017, vale come riconoscimento del debito ex art 1988 c.c., atto idoneo a costituire fatto interruttivo della prescrizione ex art 2944 c.c., come confermato anche dalla giurisprudenza. Da ultimo, anche senza le precedenti considerazioni, le attrici prospettavano una violazione da parte di *CP_1* del principio di affidamento, poiché la mancata richiesta di rimborso dei

buoni si basava sull'affidamento della validità degli stessi sia in virtù dell'incontro del 2017 sia, come già prospettato precedentemente, in virtù della totale assenza di qualsiasi indicazione sui buoni stessi in merito alla scadenza. Proprio su quest'ultimo aspetto, sottolineavano, la giurisprudenza arbitrale ha riferito come la mancata apposizione sui buoni di timbri o qualsivoglia segno identificativo della tipologia del buono o, comunque, qualsiasi indicazione in merito alla normativa applicabile ai medesimi, rendono meritevole di tutela l'affidamento riposto dal sottoscrittore nei confronti dell'intermediario finanziario con riguardo al rimborso dei buoni medesimi, nel caso di specie svolto dalla Direttrice della filiale di Diacceto. In conclusione, le attrici chiedevano l'accertamento della mancata prescrizione dei buoni e, come conseguenza, il rimborso del valore dei medesimi, nonché il risarcimento dei danni patiti, in conseguenza della violazione della buona fede e della correttezza, da liquidarsi in misura equitativa.

In via istruttoria, veniva richiesta istanza di ammissione di CTU contabile da parte di dottore commercialista, con il fine di calcolare l'esatta somma dovuta da *CP_1* alle parti attrici.

**

Si costituiva *Controparte_1* la quale in via pregiudiziale eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle parti attrici, in quanto non sarebbe stata allegata dalle medesime prova ex art 2697 c.c., di essere eredi dei *de cuius* *Per_2* e *Per_1* non essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui D.P.R. 445/2000, allegata in citazione. Infatti, *CP_1* eccepiva che tale dichiarazione, secondo giurisprudenza della Cassazione, è opponibile solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, non in un giudizio dove risulta necessario dare conto della propria qualità di erede attraverso certificazioni *ad hoc*. Nel merito della controversia, convenuta ribadiva l'intervenuta prescrizione dei buoni, la cui durata si doveva presumere in base alla normativa ex art 8 DM 19/12/2000. *CP_1* inoltre eccepiva che, in base a recente giurisprudenza, i buoni postali afferivano ad una particolare forma di risparmio; proprio per questo, non sarebbero applicabili le tradizionali norme in materia dei consumatori. Pertanto, la disciplina dei buoni postali, aggiungeva parte convenuta, poggia in fonti normative e/o integrative (come il Dm menzionato) esterne al titolo; era onere dei sottoscrittori dei buoni (*Per_1* e *Per_2* informarsi sulla tipologia del titolo e sulla data di scadenza. Convenuta poi eccepiva che in base alla data di sottoscrizione dei buoni, ovvero 21/02/2002, questi appartenevano alla tipologia di buoni fruttiferi AA3 (in base al Dm 17/10/2001) e pertanto la durata dei suddetti era di sette anni; essi, quindi, scadevano il 21/02/2009 e risultavano irrimediabilmente prescritti dal 21/02/2019. Eccepiva ancora che l'unico obbligo informativo di *CP_1* era la consegna del

Foglio Informativo, circostanza che, a differenza di quanto prospettato dalle attrici, era avvenuta al momento della sottoscrizione.

CP_1 contestava la ricostruzione dei fatti di controparte con riguardo all'incontro tra la Direttrice della filiale di Diacceto e le attrici, dato che, da una parte, non vi era stata alcuna *confusione* sulla natura dei buoni e, dall'altra, le attrici si erano recate per aprire la successione del signor *Per_1* e le presunte omesse informazioni sulla scadenza e/o la prescrizione dei buoni non era dovuta. Con riguardo proprio all'incontro dell'anno 2017 e all'allegazione del presunto rimborso dei buoni, parte convenuta eccepiva l'inidoneità di tale prospetto a valere come riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., evento idoneo a costituire fatto interruttivo della prescrizione ex art 2944 c.c.; infatti, per aversi riconoscimento del debito, risulta necessario che una parte si dichiari in debito nei confronti dell'altra, cosa non avvenuta nel caso di specie. Inoltre, parte convenuta contestava anche la richiesta di rimborso dei buoni del 2019 della Signora *Per_1* (che in tale occasione, secondo quanto allegato dalle attrici, aveva scoperto che i buoni erano prescritti) dato che non era documentata alcuna richiesta di rimborso. Pertanto, sia la richiesta di rimborso sia la domanda risarcitoria risultava infondata, poiché i dati informativi richiesti dalla legge erano stati forniti a *Per_1* e *Per_2* al momento della sottoscrizione dei buoni; non rilevava pertanto, sottolineava la convenuta, che non fosse scritto alcunché sui buoni in merito alla data di scadenza, in quanto i decreti ministeriali in materia non richiedevano nulla in tal senso. Tra l'altro, aggiungeva la convenuta, che quand'anche fosse stata fondata la pretesa risarcitoria, il diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale sarebbe ormai prescritto, poiché il *dies a quo* di tale responsabilità era da collocarsi al giorno di sottoscrizione dei titoli: essendo ormai passati più di dieci anni da tale sottoscrizione, il diritto ormai risultava prescritto. *CP_1*, inoltre, si opponeva all'ammissione di CTU contabile richiesta dalla parte attrice e chiedeva l'ammissione di prove per testi, finalizzati a dimostrare l'avvenuta consegna dei *Parte_3* a *Per_1* e *Per_2*

Accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, data la richiesta di istanze istruttorie, all'udienza del 16/09/2021 si riservava; il 5/10/2021 scioglieva la riserva e ammetteva la prova per testi richieste dalle parti. Sentiti i testimoni, il Giudice si riservava nuovamente all'udienza del 05/05/2022 sull'istanza istruttoria di parte attrice di espletamento di CTU contabile; il 10/05/2022 il giudice scioglieva la riserva e ammetteva la CTU; rinviava all'udienza del 30/09/2022 il conferimento dell'incarico e il 25/01/2023 veniva depositata la relazione peritale. Con provvedimento del 23/04/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, concessi i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

OSSERVA

In via pregiudiziale, l'eccezione in merito alla carenza di legittimazione attiva di parti attrici è infondata. Infatti, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (doc. 3 dell'atto di citazione) risulta sufficiente per provare la qualità di erede. Come ha sottolineato la giurisprudenza (Cass. Sez. Civ. II, 2019 n. 15026) è "*possibile fornire la dimostrazione della qualità di erede (rectius di chiamato) anche tramite elementi probatori diversi, purché sottoposti al prudente apprezzamento del giudice".* Nel caso di specie, si ritiene che sussistano sufficienti elementi probatori idonei a dimostrare la qualità di erede, ad es. la circostanza che *Per_1* e *Pt_1* siano, rispettivamente, la figlia e la moglie del *de cuius* *Per_1* nonché, rispettivamente, la nipote e la nuora di *Per_2* circostanze fattuali tra l'altro pacifiche e non contestate da *CP_1* ; inoltre, risultano probanti in tal senso anche la dichiarazione di successione redatta per l'Agenzia delle Entrate (doc. 18 allegato alla memoria attorea ex art 183 n.2), che dimostra come *Pt_1* e *Per_1* siano le legittime eredi nei confronti *dei cuius*. Tra l'altro, a dimostrazione della legittimazione delle attrici ad avviare il presente giudizio, vi è anche la circostanza che, successivamente all'incontro del 2017 - in occasione del quale era stato effettuato un prospetto del rendiconto dei buoni - *CP_1* aveva presentato alle attrici una dichiarazione di credito (cfr. doc.19 ivi) con cui rendeva noti i rapporti ancora pendenti relativi al loro *de cuius* *Per_1* questo vale, di fatto, come un riconoscimento della qualità di eredi delle attrici. L'eccezione risulta quindi infondata, dato che la prova *specifica* della qualità di erede ex art 2697 c.c., risulta semmai necessaria in ipotesi di riassunzione di processo civile interrotto (cfr. in termini, Cass. SU., sent. n. 12065/2014, richiamata dalla convenuta) ma non anche, come nel caso di specie, quando gli eredi avviano un giudizio in nome *proprio* per ottenere il diritto al rimborso dei buoni ormai ricaduti in successione.

Nel merito la domanda di parte attrice risulta fondata.

Infatti, risulta pacifico che i buoni fruttiferi, pur non essendo titoli di credito, siano una forma di raccolta del risparmio, come sottolineato da Cassazione SS.UU. sent. n. 13979/2007 e che rappresentino documenti di legittimazione ex art 2002 c.c.

Altrettanto pacifica risulta l'applicabilità a *CP_1* , ex art 2 DPR 144/2001, della disciplina prevista per le Banche; pertanto, alla convenuta sono applicabili le norme a tutela del consumatore, in virtù delle quali *CP_1* risulta tenuta a specifici oneri informativi nonché di trasparenza, previsti per gli istituti di credito.

Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non siano stati assolti, da parte di *Controparte_1* gli oneri informativi, dovuti per legge, sulla scadenza e sulla prescrizione dei buoni fruttiferi.

Ritenuti, nel caso di specie, i buoni fruttiferi *a termine*, risulta essenziale per i titolari conoscere la data di scadenza, a partire dalla quale ex art 8 DM 19.12.2000 comincia(va) a maturare la prescrizione.

Parte convenuta ha eccepito, sul punto, che le informazioni in merito alla scadenza dei buoni si presumevano conosciute dai sottoscrittori; la disciplina dei buoni in questione, aggiungeva, doveva essere rivenuta in base a fonti integrative e cogenti nonché in atti normativi e amministrativi esterni al titolo, in base ai quali era pacifico che i buoni oggetto del giudizio erano del tipo AA3, la cui scadenza era collocabile sette anni dopo la sottoscrizione.

Tale prospettazione non è però accoglibile, in quanto, proprio per l'applicabilità ai buoni postali delle norme del T.U.B. e della disciplina in materia di tutela del consumatore, queste informazioni non potevano essere presunte ma dovevano essere correttamente e chiaramente fornite.

La convenuta, inoltre, ha affermato che comunque queste informazioni dovevano essere conosciute in virtù del F.I.A. (foglio informativo analitico, dovuto per legge ai sottoscrittori dei buoni), recante la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, contenenti, tra l'altro, le informazioni in merito alla tipologia dei buoni. Anche tale eccezione è destituita di fondamento.

È onere della convenuta provare l'avvenuta consegna di tale documento; ciò in adesione alla giurisprudenza di merito sul punto, che ritiene che la prova dell'avvenuta consegna dei *[...] Parte_3* sia a carico di *CP_1* e non dei titolari dei buoni, nel caso di specie, *Per_1* e *Per_2* dato che, in caso contrario, si verificherebbe un'inversione dell'onere della prova "*gravando invece su CP_1 l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere e, quindi, allegare e dimostrare l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore"* (cfr. ord. Tribunale Grosseto, 02.09.2023). Nel caso di specie, non risulta raggiunta la prova dell'avvenuta consegna dei buoni; sul punto, appare insufficiente - perché generica - la testimonianza della teste *Testimone_1* coordinatrice delle filiali sul territorio fiorentino dal 2011 al 2021, che ha affermato "*che in ogni ufficio postale viene consegnato il F.I.A"*; tuttavia, la teste non ha mai lavorato nella filiale di Diacceto all'epoca dei fatti e, quindi, non poteva riferire circa l'effettiva consegna del documento. Pertanto, in assenza di prova positiva, si deve ritenere che il F.I.A. non sia mai stato consegnato ai *de cuius* *Per_2* e *Per_1* per questa ragione, le parti attrici potevano solo fare riferimento a quanto scritto nei buoni che, però, risultavano privi di qualsiasi indicazione in merito alla tipologia e/o alla scadenza, rendendo impossibile per le attrici di conoscere il termine dei buoni postali e, di conseguenza, il *dies a quo* della prescrizione. Dunque, anche a causa dell'assenza di qualsiasi

indicazione sui buoni del termine o della tipologia, si ritiene che *CP_1* non abbia assolto agli oneri informativi a suo carico (cfr. in termini anche Tribunale Pavia 18.01.2024 n.144).

In virtù del D.P.R 116/2007 in materia di depositi dormienti, a cui è assoggetta anche *CP_1*, la convenuta avrebbe dovuto attivarsi, dato che la norma prevede un onere informativo in mancanza di movimenti per un lasso di tempo specifico, il c.d. periodo di dormienza; nessuna azione è stata compiuta in merito da *CP_1*, che ha, quindi, violato una norma di legge che era tenuta a rispettare. Risulta dagli atti di causa che le attrici si sono, di fatto, attivate per conoscere il termine e la prescrizione dei buoni, come dimostra l'incontro con la Direttrice della Filiale di Diacceto nel 2017; la mancata riscossione, in tale occasione, del valore dei buoni è esclusivamente dipesa da fatto-inadempimento della convenuta, che aveva indotto le attrici a ritenere la persistente validità dei buoni. Tra l'altro, proprio per omissione di onere informativo circa la scadenza, la prescrizione dei buoni in sede di sottoscrizione, l'avvertimento dell'imminenza della prescrizione dei titoli, *Controparte_1* è stata già condannata al pagamento di una sanzione amministrativa dalla Autorità Garante per la concorrenza e il mercato per pratiche commerciali scorrette, confermando, quindi, non solo l'applicabilità allo stesso ente della disciplina del Codice del Consumo ma anche la violazione degli obblighi informativi in merito a prescrizione e scadenza, oggetto specifico di questo giudizio (dec. AGCM, 18 ottobre 2022).

Alla luce di quanto finora osservato ed in conformità ad altra giurisprudenza di merito sul punto (cfr. Tribunale Taranto Sez. II, Sent., 08/07/2024), il Tribunale ritiene che non sia maturata la prescrizione. Essa decorre *da quando il diritto può esser fatto valere* ex art.2935 c.c. ossia dall'anno 2019 ossia quando le attrici si sono potute concretamente attivare per la riscossione dei buoni, essendo in precedenza ignare della tipologia del buono e della sua relativa disciplina, non per propria colpa bensì a causa dell'inadempimento degli obblighi informativi da parte della convenuta.

Pertanto, la prescrizione non risulta maturata e, conseguentemente, si impone la necessità di rimborso dei buoni al valore dei medesimi pari ad € 27.430,52, secondo quanto accertato dal CTU, in adesione alle osservazioni del CTU circa il computo degli interessi.

Va accolta, dunque, la domanda principale di carattere **restitutorio**.

Quanto alla domanda **risarcitoria**, il Tribunale osserva come il diritto al risarcimento non sia prescritto (in quanto lo stesso decorre dal momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore i.e. l'anno 2019); tuttavia, non si ritiene raggiunto neppure un principio di prova in ordine alla spettanza dello stesso, né sotto il profilo patrimoniale né non patrimoniale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022 con valore come da NIR: indeterminabile/complessità bassa – nei valori medi, tenuto in considerazione le attività espletate in concreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese:

- **ACCERTA** la mancata prescrizione dei buoni fruttiferi e, per l'effetto,
- **CONDANNA** *Controparte_1* alla restituzione in favore di *Parte_1* e *Parte_2* del valore dei buoni sottoscritti n. 524110489, 524210466, 524310443, 524410420 e 1474210221 pari alla somma di € 27.430,52;
- **CONDANNA** *Controparte_1* al pagamento delle spese legali del presente giudizio in favore di parte attrice, che liquida in € 7.616,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Firenze, 6 agosto 2024

Il Giudice
Dott.ssa Pasqualina Principale

Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.